

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4625

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, CAIAZZA e VEDOVATO**

*Presentata il 30 novembre 1967*

**Modifiche alla legge 29 settembre 1967, n. 946, concernente « Immissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media »**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 della legge 29 settembre 1967, n. 946, concernente « Immissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media » è incorso in gravi omissioni oggettive di valutazione che, malauguratamente, si sono risolte in norme discriminatorie e lesive nei confronti dell'ordinamento scolastico in atto per i minorati della vista. In esso si considera « Solo titolo di specializzazione » per dirigere e per insegnare negli istituti e nelle scuole statali o pareggiate per ciechi quello rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, già scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, e si ignora del tutto il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi, rilasciato dall'istituto statale di tiflogia professionale di Firenze, di cui agli articoli 1, 5, 25 e 28 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e all'articolo unico del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1664.

L'omissione è tanto più grave in quanto essa viene a turbare l'equilibrio di un ordinamento istituzionale suggerito e convalidato dall'esperienza e lede in modo sommario interessi di sperimentazione, di ricerca e di specializzazione nel settore dell'istruzione professionale dei privi della vista.

Nello spirito e nella lettera della speciale legislazione scolastica per i ciechi si rinven- gono criteri ed elementi di giudizio che s'im- pongono ad una più attenta rimediazione.

La scuola statale « Augusto Romagnoli » per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi, di cui al regio decreto 15 novembre 1925, n. 2483, e successive modificazioni, riordina- ta a norma dell'articolo 1 della legge 30 di- cembre 1960, n. 1734, in istituto statale « Au- gusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, trova il suo presupposto costitutivo negli articoli 8 e 9 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, concernente disposizioni sull'obbligo del- l'istruzione, e negli articoli 178 e 179 del te- sto unico sulla istruzione elementare, post- elementare e sue opere di integrazione, ap- provato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; ossia essa è ovviamente istituita in funzione dell'obbligo scolastico esteso ai cie- chi in virtù dell'articolo 5 del su citato regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126. In attua- zione dell'istanza costituzionale, resa obbliga- toria l'istruzione successiva a quella ele- mentare fino a tutto il triennio della scuola media l'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dispone la trasformazione del- le preesistenti scuole secondarie di avvia- mento professionale per ciechi in scuole me- die con orari e programmi speciali. Di qui

la dilatazione della sfera di competenza dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » e il suo interesse di specializzazione del personale direttivo e docente anche nella nuova scuola dell'obbligo.

D'altro canto l'istituto statale di tiflogia professionale, facente parte dell'istituto statale d'istruzione professionale per ciechi di Firenze, a norma dell'articolo 5 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, « ha lo scopo d'impartire le conoscenze di tiflogia e dei metodi di pedagogia professionale necessarie agli insegnamenti delle scuole d'istruzione professionale per ciechi ». Al successivo articolo 25 del medesimo decreto si dispone ancora che all'istituto di tiflogia professionale possono essere iscritti « coloro che siano forniti di titoli che danno diritto all'insegnamento nelle scuole di istruzione professionale per ciechi o in qualsiasi scuola media ». Ad esame di licenza superato, infine, in virtù dell'articolo 28 di detto decreto numero 1449, presso l'istituto di tiflogia professionale si consegue « il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi per la materia o il gruppo di materie cui si riferiscono i titoli in base ai quali fu concessa l'ammissione alla scuola ». La legge 14 dicembre 1955, n. 1293 ripetutamente riafferma, per le preesistenti scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, la condizione che direttori ed insegnanti siano muniti dei prescritti titoli di studio e del titolo di abilitazione all'insegnamento ai ciechi, rilasciato dall'istituto di tiflogia professionale. E tutto ciò ha il suo presupposto in un'altra norma fondamentale, quella dell'obbligo d'istruzione professionale dei ciechi, di cui all'articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

Tali in breve la genesi e lo sviluppo delle scuole ed istituti di specializzazione per la educazione e la rieducazione dei privi della vista; tali le esigenze ancora attuali del settore che si impongono alla nostra considerazione e che sono riproposte da questa nostra proposta di legge per la modifica dell'articolo 7 della legge 29 settembre 1967, n. 946. Ragioni istituzionali e storiche, ragioni di differenziazione di competenze e necessità di ottenere aderenze di specializzazione, finalità e indirizzi settoriali diversi ci inducono a riproporre il riesame del problema. L'istituto statale « Augusto Romagnoli », giusta le sue tradizioni, le sue finalità e il suo ordinamento strumentale (esso dispone infatti di una scuola materna, di una scuola elementare e di una scuola media per le esperienze di tirocinio), troverà nella specializza-

zione del personale direttivo, docente ed assistente di istituti e scuole per minorati della vista, designati all'assolvimento del comune obbligo scolastico, il suo campo principale di lavoro, mentre l'istituto statale di tiflogia professionale, annesso all'istituto statale di istruzione professionale per ciechi di Firenze, con una scuola media per ciechi adulti, corsi per maestranze, scuola tecnica, scuola professionale femminile, un anno ulteriore di perfezionamento, scuola per massofisioterapisti e corsi di tirocinio per l'abilitazione all'insegnamento pratico e tecnologico, lo troverà nella specializzazione del personale direttivo, docente ed assistente di scuole, corsi ed istituti designati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale per ciechi. Si può aggiungere che la scuola media per ciechi, in quanto accoglie soggetti quasi sempre di età superiore a quella prevista per l'obbligo in vari istituti, persino esclusivamente soggetti adulti da rieducare, essa è posta di frequente in funzione di esigenze pre-professionali e a volte del tutto professionali. Di qui la necessità di farla rientrare nella azione di entrambi gli istituti di specializzazione avvertendo tuttavia, che riuscirebbe opportuno assegnare all'istituto di tiflogia professionale di Firenze, e non all'istituto statale « Augusto Romagnoli » di Roma, la specializzazione per gli insegnamenti delle « Applicazioni tecniche comuni e speciali » e delle « Attività pratiche speciali », di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1963 e al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, n. 1617, relativi alla particolare attuazione della scuola media per ciechi.

Intanto la dinamica dei tempi ha ulteriormente sensibilizzato e fatto maturare altri aspetti del problema: la necessità di avere assistenti specializzati e quella di diffondere la conoscenza delle acquisizioni tiflogiche anche tra gli insegnanti delle scuole comuni.

Il problema della specializzazione degli assistenti di educazione in istituti e scuole per ciechi è di vecchia data e qualche cosa si è fatto in questa direzione; ma negli istituti professionali, dove ciechi adulti attendono ad un loro recupero integrale e conseguente inserimento o reinserimento nella vita di lavoro della nazione, occorrono altri assistenti specializzati per compiti rieducativi, sociali e tecnici. Ed ancora: i privi della vista in Italia sull'esempio della pratica dei Paesi tiflogicamente più progrediti, sono in attesa di una assistenza sociale a domicilio che valga ad attenuare il loro peso di bisogni. In vista di tali provvidenze già reiteratamente

invocate dalla categoria, riteniamo sia dovere del legislatore apprestare gli strumenti necessari per la specializzazione anche di tale personale; né è pensabile che essa possa essere attuata in modo generico e in condizioni di ambiente improprie, per cui si impone una ripartizione di compiti anche in funzione di questa azione tra i due istituti di specializzazione; assegnando la specializzazione di assistenti di educazione per fanciulli ciechi all'istituto statale « Augusto Romagnoli » e quella di assistenti di rieducazione per ciechi adulti, nonché di assistenti tecnici e sociali, all'istituto statale di tifologia professionale.

Infine si è detto della necessità di diffondere la conoscenza delle conquiste dei ciechi anche tra gli insegnanti delle scuole comuni. La legislazione scolastica italiana dà anche ai minorati della vista la possibilità di frequentare scuole ed istituti medi e facoltà universitarie. Senza creare nuovi obblighi, sarebbe non di meno quanto mai opportuno e vantaggioso incoraggiare questi insegnanti a prepararsi per una più e sicura intelligenza dei bisogni di tali alunni particolari. Né è infrequente il caso che alunni con minorazione visiva inconsapevolmente si trovano a frequentare scuole comuni, con pregiudizio delle proprie risorse sensoriali e della propria formazione in vista di una futura funzione

sociale. Per essi l'opera dell'insegnante deve consistere in primo luogo nella tempestiva individuazione del caso e successivamente nel suggerimento di soluzioni appropriate della situazione. Vi è poi un'alta percentuale di alunni miopi, ambliopi leggeri e con altri difetti visivi che, pur essendo in grado di frequentare regolarmente la scuola comune, richiedono tuttavia un'accorta vigilanza perché non si crei pregiudizio al loro stato visivo.

In considerazione di tanta utilità, riuscirebbe misura assai saggia quella di considerare i titoli di specializzazione sia dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » che dell'istituto statale di tifologia professionale quali titoli di cultura nella valutazione dei titoli in tutti i concorsi e nel conferimento di incarichi e supplenze in scuole, corsi ed istituti di istruzione statali, pareggiati o autorizzati d'ogni ordine e grado, comuni e speciali, e con l'attribuzione di almeno tre punti.

Convinti della giustezza di quanto riproposto, siamo certi che le misure invocate torneranno a tutto vantaggio della categoria dei minorati della vista, a soddisfazione e conforto dei due istituti di specializzazione in questione e a decoro della Nazione che sempre si dimostra sensibile alla soluzione di delicati problemi di sollecitudine sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 7 della legge 29 settembre 1967, n. 946, concernente « Immissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissioni degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media » è sostituito dal seguente:

« Per dirigere e per insegnare negli istituti e nelle scuole statali o pareggiate per ciechi è necessario, oltre ai titoli prescritti per gli istituti e le scuole comuni, il titolo di specializzazione previsto per legge, mentre il requisito della cecità dà diritto a precedenza assoluta.

I titoli rilasciati dalla scuola statale di metodo per insegnanti e maestri istitutori di ciechi, di cui al regio decreto 15 novembre 1925, n. 2483, e successive modificazioni, e dal-

l'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, costituiscono titoli di specializzazione per coloro che aspirano:

a) alla direzione e all'assistenza educativa in istituti, enti di istruzione e di educazione dei ciechi, designati per l'assolvimento del comune obbligo scolastico dei ciechi e di cui all'articolo 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, e all'articolo 176 del testo unico sulla istruzione elementare, post-elementare e sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

b) alla direzione didattica e all'insegnamento in scuole elementari statali e pareggiate per minorati della vista;

c) alla presidenza e all'insegnamento in scuole medie statali e pareggiate per ciechi, esclusione fatta per l'insegnamento delle « Attività pratiche speciali » e delle « Applicazioni tecniche comuni e speciali », di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1963 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, n. 1617.

Il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi, rilasciato dall'istituto statale di tiflografia professionale, e di cui agli articoli 5, 25 e 28 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e successive integrazioni, costituisce titolo di specializzazione per coloro che aspirano:

a) alla direzione e all'assistenza rieducativa, sociale e tecnica in istituti designati per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale per ciechi, di cui all'articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449;

b) alla direzione, all'insegnamento e all'assistenza tecnica in scuole, corsi ed istituti statali, pareggiati ed autorizzati per l'istruzione professionale dei minorati della vista;

c) alla presidenza e all'insegnamento in scuole medie statali e pareggiate per ciechi.

I titoli di specializzazione di cui ai precedenti comma costituiscono altresì titoli di cultura nella valutazione dei titoli in tutti i concorsi e nel conferimento di incarichi e supplenze in scuole, corsi ed istituti di istruzione statali, pareggiati ed autorizzati, comuni e speciali, con l'attribuzione di punti 3.